

CLXIIIª TORNATA

MARTEDÌ 30 APRILE 1918

Presidenza del Vicepresidente PATERNÒ

INDICE

Commemorazione del senatore Gatti Casazza . . . 4470

Oratori:

PRESIDENTE 4470

MALVEZZI 4470

SACCHI, ministro di grazia e giustizia e dei
culti 4471

Disegni di legge (approvazione di):

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione « Fondo pensione e sussidi » per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 401) 4491

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1435, relativo alla proroga al 30 giugno 1915 delle disposizioni del Regio decreto 1º settembre 1914, n. 920, concernente l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia (N. 354) . . . 4491

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza pel terremoto del 16 agosto 1916 (N. 389) 4491

Conversione in legge dei decreti: a) n. 1026 del 22 settembre 1914, col quale sono concesse, per l'esercizio finanziario 1914-15, nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia; b) n. 1244 del 1º novembre 1914 per costruzioni ferroviarie a cura diretta dello Stato; c) n. 1245 del 22 ottobre 1914, per nuova autorizzazione di spesa in aumento di quella stabilita per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio del 1906 (N. 409) 4492

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizza-

zione di spese per esecuzione di opere e concessioni di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane (N. 410) 4492

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, che determina i comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, lett. i), e all'art. 5 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese e concessioni di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane (N. 412) . . . 4492

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1213, contenente provvedimenti relativi ai residui disponibili della somma di lire 65,000, concessa al comune di Acerenza con la legge 7 luglio 1901, n. 325 (N. 411) . . . 4493

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º novembre 1916, n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare la esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del 10 per cento alle lotterie debitamente autorizzate, aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra (N. 384) (discussione di):

« Riforma della Scuola normale » (N. 8-bis-A) 4493

(Segue e fine) 4477, 4486

Oratori:

BERENINI, ministro dell'istruzione pubblica . . 4478

DI PRAMPERO 4488

FERRARIS CARLO 4485, 4488

FOÀ, relatore 4477, 4483, 4488

POLACCO 4484, 4486

ZAPPI 4483

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, relativo alla proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione fondo pensioni e sussidi, per il personale delle ferrovie dello Stato » (N. 388) 4489

Oratori:

FERRARIS CARLO	4489, 4490
SACCHI, ministro di grazia e giustizia e dei culti	4489, 4490
SCIALOJA	4490

Interpellanze (svolgimento dell'interpellanza del senatore San Martino al ministro della guerra ed al commissario generale per l'aeronautica sulle ragioni per le quali non è stata ancora istituita l'arma aerea). 4471

Oratori:

CHIESA, commissario generale per l'aeronautica	4472
SAN MARTINO	4471, 4476

Interrogazione (risposta scritta all'interrogazione del senatore Scaramella-Manetti) 4495

Petizioni (sunto di) 4470

Relazioni (presentazione di). 4476, 4486

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, delle armi e munizioni, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle poste e telegrafi ed il commissario generale per l'aeronautica.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

N. 33. « Il signor Francesco Giannetta ed altri 59 cittadini di Cagnano Varano (Foggia) fanno voti per la revisione di una sentenza di commutazione di prestazione feudale ».

N. 34. « Il Presidente della sezione di Bologna dell'Associazione nazionale per gli studi pedagogici trasmette un ordine del giorno di quella sezione in cui si fanno voti intorno al disegno di legge per la riforma della scuola normale. (N. 8 bis-A) ».

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuta alla Presidenza la risposta scritta del

ministro della guerra alla interrogazione del senatore Scaramella-Manetti. A norma dell'articolo 6 dell'appendice al regolamento, questa risposta sarà pubblicata nel resoconto stenografico della seduta di oggi.

Commemorazione del senatore Gatti-Casazza.

PRESIDENTE. Ieri il Senato ha appreso con vivo dolore la morte del senatore Stefano Gatti-Casazza, ed ha già deliberato d'inviare le condoglianze alla famiglia.

Era nato il Gatti-Casazza a Mantova il 24 settembre 1840; giovinetto, nel 1859, impugnò le armi contro l'odiato straniero; l'anno dopo fece parte della gloriosa spedizione che, comandata da Garibaldi, abbatteva in pochi mesi per virtù di popolo in Sicilia e nel Napoletano l'abborrita tirannia dei Borboni.

Passato nell'esercito regolare, vi raggiunse il grado di tenente colonnello di cavalleria, e ritiratosi poscia dall'esercito ebbe cospicua parte nella vita pubblica. Fu deputato nella XVI e nella XVIII legislatura; tenne in Ferrara per 40 anni la presidenza della Deputazione e quella del Consiglio provinciale; fu a capo della Banca mutua popolare. Ovunque si mostrò altamente degno della fiducia in lui riposta. Oltre alla medaglia dei Mille, era fregiato di quelle al valor militare e dei benemeriti della salute pubblica.

Nominato senatore il 17 marzo 1912, fu circondato in quest'Assemblea dalla stima e dall'affetto dei colleghi. La sua memoria resterà esempio luminoso di patriottismo e di preclare virtù cittadine. (*Approzzioni*).

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Onorevoli colleghi, dirò poche parole. Ieri con grande commozione ho udita la notizia feroce della morte del nostro collega Gatti-Casazza, il quale per il suo patriottismo onorava veramente questa Assemblea. Egli, autentico soldato dei Mille, si era reso accetto e grato a tutti per quella modestia, per quella gentilezza di tratto onde era qui collega amato e riverito.

L'onorevole nostro Presidente ha con brevi, ma scultorie parole tratteggiato la vita del Gatti-Casazza, tutta data al pubblico bene. Io che gli

fui conferraneo, poichè non veggo qui alcun ferrarese che possa parlare per lui, non ho potuto a meno di esprimere il vivo cordoglio che provo, tanto più che nella mia vita politica assecondai il Gatti-Casazza in opere che sono tornate a beneficio della provincia di Ferrara.

Ieri fu proposto che alla famiglia fossero inviate le condoglianze del Senato; io aggiungo oggi la proposta che anche alla città di Ferrara si mandino condoglianze per la perdita di un suo cittadino veramente insigne e benemerito. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo si associa alla commemorazione testè fatta dell'on. senatore Gatti-Casazza: la sua perdita sarà veramente seguita da largo rimpianto. Il senatore Malvezzi lo ha benissimo dipinto moralmente: egli aveva tanta bontà, tanta cortesia, spirava dai suoi modi e dalle sue parole tanta gentilezza e così vivo desiderio di giovare altrui, che era circondato da una grandissima simpatia indipendentemente da quello che egli aveva fatto e dalle benemerenzze che egli aveva verso la patria, alla quale aveva dato da giovane il suo sangue, partecipando alla gloriosa spedizione dei Mille. Sempre aveva militato nelle file democratiche per sostenere ogni più ampio progresso, col sentimento però di ordine, di disciplina, che era inseparabile nel suo programma pur democraticamente avanzato. L'on. Gatti-Casazza, insignito di cariche amministrative, venne poi al Parlamento e, sia deputato sia senatore, sempre decorosamente sostenne i diversi uffici, sicchè, come già ho detto, lascia largo rimpianto di sé e la sua memoria sarà veramente incancellabile nell'animo di quanti lo conobbero. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Secondo la proposta del senatore Malvezzi, non facendosi opposizione, saranno mandate anche alla città di Ferrara le condoglianze del Senato per la perdita del senatore Gatti Casazza. (*Approvazioni*).

Svolgimento dell'interpellanza del senatore San Martino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interpellanza del senatore San Martino al mi-

nistro della guerra ed al Commissario generale per l'aeronautica sulle ragioni per le quali non è stata ancora istituita l'arma aerea.

Ha facoltà di parlare il senatore San Martino per svolgere la sua interpellanza.

SAN MARTINO. L'importanza bellica delle forze aeree e l'avvenire in genere dell'aviazione che ognuno deve prevedere sempre più vasto, sempre più brillante, conferiscono una speciale gravità ad ogni questione che a tale servizio si riferisce. Quindi ogni causa diretta od indiretta che possa in qualche modo incepparne lo svolgimento o il progresso, ritardarne il più perfetto ordinamento, deve essere senza esitazione rimossa. Orbene ai giovani volenterosi i quali spontaneamente scelgono quest'arma così pericolosa, quest'arma la quale aggiunge a tutti i pericoli della guerra le insidie degli elementi, le complicazioni delle macchine, quest'arma in cui sono necessarie le più formidabili energie fisiche e le più alte doti morali, la carriera che si offre, presenta, quale oggi è, serie ingiustizie, e quindi certamente non può dare agli aviatori la meritata soddisfazione nè la completa tranquillità. E da tale stato di cose non può mancare anche un riflesso dannoso sul servizio stesso. Oggi difatti gli aviatori sono reclutati da tutte le armi di terra e di mare, ma continuano a restare nel ruolo della propria arma d'origine, indipendentemente da quanto essi possano compiere nel servizio dell'aviazione, dal tempo che essi allo stesso servizio siano adibiti. Cosicchè ai comandi non giungono sempre rapidamente e facilmente i migliori, i più attivi, i più adatti, i più anziani nel servizio dell'aviazione; ma i più elevati di grado i quali per il fatto della sperequazione di avanzamento tra le varie armi, non sono spesso i più capaci, i più esperti nella speciale materia. Può succedere allora e succede frequentemente, che un ufficiale di fanteria, ove tutti sanno essere l'avanzamento molto più rapido, entrato in aviazione si trovi quasi improvvisamente al comando di una squadriglia composta di ufficiali che già da lungo tempo sono in quest'arma ed hanno in questo servizio acquisita una scienza ed una esperienza che li renderebbe assai più preziosi pel comando stesso. Io so dei casi di ufficiali di cavalleria i quali dopo cinque anni di servizio in aviazione, dopo tre anni di servizio al

fronte, dopo aver preso parte a centinaia di voli sul nemico, dopo avere attestato in molte guise le loro perfette qualità, si vedono costretti a cedere il comando ad ufficiali provenienti da altra arma dove la carriera è stata più rapida, e ciò non senza un giusto risentimento di amor proprio ferito.

Tutto ciò crea evidentemente parecchi inconvenienti. Anzitutto inconvenienti d'ordine morale.

La carriera dell'aviatore richiede non solamente la coscienza del dovere, che certamente è forte e saldo nel cuore di ogni ufficiale italiano, ma richiede ancora doti speciali fisiche e morali; richiede una perfetta tranquillità e una perfetta serenità dello spirito, una completa fiducia in sé stesso, un illimitato entusiasmo. Orbene il vedersi trattati in modo ingiusto, il non sentir riconosciuto il proprio merito, può produrre uno scoramento, il quale se anche involontario non può mancare di avere una cattiva influenza sull'individuo e sul servizio. Quanto al servizio stesso, è certo come praticamente debbano derivare danni non lievi dalla sovrapposizione di elementi meno esperti e meno capaci ad altri che hanno dato prove indubbe e numerose di questa capacità, di questa esperienza!

E finalmente ricordiamo che questi ufficiali hanno una differenza di origine, la quale trae con sé fatalmente quella certa (come dire?) rivalità tradizionale tra un'arma e un'altra, rivalità che può essere dettata anche da un alto spirito di emulazione, ma che in un servizio che dovrebbe formare un tutto omogeneo, compatto, rappresenta un danno e richiede che qualche cosa si faccia per addivenire ad una fusione completa, necessaria al perfetto funzionamento, al miglior risultato.

Ora, qual'è il rimedio? Il rimedio certamente si troverebbe soltanto nel ruolo unico, cioè in un ruolo in cui tutti coloro che entrano a far parte dell'aviazione abbiano un trattamento eguale basato sulla durata del loro servizio nell'arma, sulle qualità dimostrate, sulle azioni compiute.

So perfettamente che il ruolo unico presenta una grave difficoltà che proviene dall'enorme sproporzione tra le necessità dei gradi inferiori e il numero ristrettissimo dei gradi superiori, cosicchè l'ascesa, la carriera normale è pratica-

mente impossibile. Ma io so che in altri paesi e segnatamente in Inghilterra ed in Germania il problema è stato risolto con il ruolo unico provvisorio, nel senso cioè che coloro che entrano a far parte dell'aviazione, seguano una carriera speciale fino al giorno in cui per volontà o per necessità lasciano l'aviazione ritornano allora a prendere il grado della loro arma di origine.

Certamente io non ho la competenza tecnica necessaria per fare apprezzamenti su questo metodo o su un altro. Ho voluto soltanto segnalare gli inconvenienti che realmente esistono e credo debbano essere eliminati.

D'altronde il ministro della guerra ed il Comando supremo hanno risolto certamente delle questioni d'indole organica ancora più complesse di questa e forse meno gravi ed urgenti. Io mi auguro perciò di tutto cuore che, col valido concorso del commissario generale per l'aeronautica, il quale porta nel suo ufficio tanta attività e tanto entusiasmo, venga preso in considerazione e risolto anche questo problema, sul quale mi sono permesso di attirare l'attenzione del Senato e del Governo, non soltanto per provocare misure atte ad eliminare ingiustizie di carattere personale, perchè francamente nei tempi attuali anche le ingiustizie personali se fossero utili alla patria dovrebbero essere sopportate, ma essenzialmente perchè sono convinto che la carriera così come è oggi organizzata non risponda adeguatamente agli scopi di un servizio nel quale tutti confidiamo e dal quale ci ripromettiamo grandissimi risultati per il trionfo delle nostre armi. (*Approvazioni*).

CHIESA, *commissario generale per l'aeronautica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA, *commissario generale per l'aeronautica*. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole senatore San Martino delle cortesie parole che ha avuto per chi ha l'onore di rappresentare in questo momento dinanzi al Senato il corpo aeronautico.

L'onorevole senatore chiede le ragioni per le quali non è stata ancora istituita l'arma aerea: egli potrebbe avere dagli aviatori questa modesta risposta: prima la preparazione in silenzio e le opere; poi il premio che la Nazione vorrà accordare.

In una delle sedute che in Comitato segreto furono tenute dall'altro ramo del Parlamento, io concludevo l'esposizione di alcune linee del programma aeronautico coll'augurio che venisse l'ora in cui l'arma aerea avrebbe avuto la sua consacrazione: la Camera accolse favorevolmente queste parole ed il Senato dà oggi a quel voto il migliore auspicio.

Il problema, quale si prospetta in questo momento, appare idealmente facile; praticamente, — ne conveniva lo stesso senatore San Martino, — praticamente e amministrativamente è difficile. Si tratta di un corpo, che oggi supera già i 50,000 uomini. Ora, se il complesso dei servizi si è potuto organicamente sistemare colla divisione fra quelli il cui compito è di studio e di preparazione sperimentale, e quelli il cui compito è di fabbricazione, e ciò tanto per l'aviazione, quanto per i dirigibili e gli aerostati, una simile sistemazione organica non è stata ancora trovata per il personale. Sicchè esattamente vero è ciò che il senatore San Martino diceva esistere grave sperequazione, ma è esattamente vero altresì che il Ministero della guerra ebbe già ad occuparsene e per iniziativa sua e per premura del commissario per l'aeronautica: nè il buon volere è mancato.

Bisogna tener presente il carattere speciale del reclutamento pel corpo aeronautico fatto fra gli ufficiali da tutte le armi presi dai capitani e dai subalterni; direi che tale reclutamento coglie i migliori fiori di gioventù nei diversi gruppi dell'esercito. Nella pratica si verifica poi, quasi ordinariamente, che l'istruttore di un allievo pilota, è bene spesso inferiore a lui di grado, e spesso un ufficiale può avere grado superiore ad un collega che ha anzianità assai maggiore di navigazione, dimodochè si verificano incongruenze nocive, quale quella di dover affidare talvolta i comandi più in considerazione del grado che della capacità. Ciò provoca quel malumore che l'onorevole San Martino faceva presente e che deve essere tolto. Gli aviatori sono tutta gente di lieto animo, che vanno pieni di baldanza incontro alla loro sorte, null'altro pensando che la vittoria, e perciò meritano ogni giusto favore e ogni equa larghezza. Si è cercato qualche rimedio: tener conto dell'anzianità di spalline, della durata del servizio di aeronavigazione prestato, ma gli inconvenienti persistono, derivanti dalle stesse formazioni isti-

tuzionali degli ordinamenti militari. Per conseguire, ad esempio, la iscrizione al quadro di avanzamento bisogna che l'aviatore ritorni nella sua arma, e per la cavalleria in modo speciale; la cavalleria che ci ha dato i suoi nomi più belli, alla quale appartengono gli arditissimi Baracca, Ruffo, Parvis, De Riso; la cavalleria che ci ha dato sacrificati eroici come D'Ayala, Tappi, Clerici, e Trabia, e Ciuffelli! Quest'arma si trova particolarmente danneggiata nei militi suoi entrati in aviazione, perchè il suo magnifico cavallo aereo non serve a questo aviatore; per essere promosso egli deve rientrare e comandare lo squadrone e dare prove di equitazione; ciò può sembrare necessario al comandante dell'arma; di fatto non è nè logico, nè razionale.

Quindi l'aeronauta, o deve lasciare il posto, o, restando nell'arma aerea trovarsi danneggiato nell'avanzamento; donde qualche scoraggiamento.

Data poi la disparità di avanzamento nelle varie armi, questa stridente sperequazione si sente ancora di più, nel fatto che gli uni distanziano e sorpassano gli altri nel grado senza che di questo vi sia la ragione che dovrebbe essere la prevalente, quella cioè derivante dalla capacità addimostrata nel corpo aeronautico.

È meglio dire chiaro anche dinanzi al Senato tutti i difetti dell'attuale ordinamento, affinchè la collaborazione del Parlamento col Governo, nel correggerli, sia sicura e completa.

Nè gli avanzamenti a scelta per merito eccezionale e per merito di guerra sono normalmente concessi agli aviatori. Le Commissioni preposte all'uopo hanno ritenuto finora che tali avanzamenti devono essere pei meriti acquistati nell'arma alla quale l'ufficiale appartiene.

Mancando così il corpo aeronautico di quadri organici propri, si è bene spesso costretti a perdere degli ufficiali promossi al grado di colonnello e di generale, essendo i comandi superiori in numero limitatissimo. Io ho tentato il ricupero di alcuni di questi ufficiali superiori che eransi allontanati dall'aeronautica, ma con difficoltà perchè la convenienza legittima per essi appariva quella di continuare il servizio nell'arma propria, anzichè tornare nell'aviazione.

I comandi superiori sono sempre limitati, malgrado l'estendersi dell'arma, quindi è limitata l'ascensione, anche facendo la scelta fra i

migliori, anche non tenendo conto dell'anzianità di grado.

Con che si abbandona l'opera di ufficiali fatti provetti - che sono costati allo Stato assai anche dal lato istruzione - quando precisamente se ne potrebbe, magari, cavare maggiore frutto; anche perchè si vede la difficoltà di inquadrare il personale di volo nei massimi gradi con ufficiali tolti dal personale stesso.

Corsi particolari di reclutamento per ufficiali del corpo aeronautico il Commissariato ha per la prima volta introdotto con una scuola speciale fatta a Caserta e con un altro corso che si fa ora in diversa sede presso Roma - ma gli ufficiali che ne usciranno, di fatto, non saranno ufficiali aeronauti, ma ufficiali di fanteria in servizio aeronautico.

Il reclutamento del personale di truppa si opera con uguale metodo del personale ufficiali e per quanto in esso non si verificano uguali disparità di grado e di avanzamento, tuttavia manca l'amalgama che può dare la formazione di personale tutto fatto e tutto fuso in una propria arma.

Quello poi che si verifica in parte per gli ufficiali tecnici, - dove vi sono valori che meriterebbero particolare considerazione, - ha maggior peso per gli ufficiali piloti, ed anche per gli ufficiali osservatori, che prima avevano anche sperequazione di fronte ai piloti, mentre il rischio corso è uguale e mentre negli apparecchi da ricognizione, evidentemente, essi costituiscono la parte più importante.

Il Commissariato ha perequato nelle indennità, ha concesso il diritto al corso di pilotaggio dopo un certo numero di mesi, li ammette anche al Comando di squadriglia; ma tutto ciò, ripeto, non toglie la iniziale e fondamentale sperequazione e le anomalie derivate dalle diverse armi di provenienza di cui si è detto.

Veda però l'onorevole senatore San Martino, la difficoltà grave per la soluzione sta nel fatto che la vita del soldato dell'aria è davvero effimera: esso dà tutto il suo vigore, tutta la sua forza all'arma amatissima, poi lo sforzo e la tensione enorme ne sfibrano terribilmente la vitalità.

Oltre a ciò è evidente che si parte nell'ordinamento da una larga base e che l'apice della piramide troppo rapidamente si acuisce per dare posto a tutti gli avanzamenti. L'arma aerea

si traversa come una meteora brillante: è un passaggio luminoso ma sempre passaggio. Onde è che i decreti nelle loro forme burocratiche, direi, si sono male adattati a seguire lo slancio degli aeronauti.

Il Regio decreto 7 gennaio 1915, che ha costituito il Corpo aeronautico militare, è stato seguito dal decreto 13 giugno 1915, il quale riconosceva nelle sue premesse, veda il Senato come il Governo stesso se ne preoccupasse, la necessità di una sistemazione « attesa l'urgente necessità che il Corpo e i servizi aeronautici abbiano completa e salda organizzazione in modo rispondente alle esigenze dell'attuale momento ». Ma questi decreti non hanno per nulla determinato gli organici, nè li ha determinati il successivo del 7 luglio 1916, che coordina i servizi aerei della marina in dipendenza di quelli dell'esercito; non poteva farlo il successivo del 3 febbraio 1917, che dà alla marina la facoltà di svolgere la sua scuola e la sua edilizia, e lascia al Commissariato di provvedere per la costruzione degli apparecchi da essa desiderati e per le scuole alle quali non possa bastare, dato il suo personale limitato. Il decreto del 1° novembre di costituzione del Commissariato e quello recentissimo del 12 aprile, che ne ha sistemato l'ordinamento, non organizzano però ancora l'arma aerea.

Con ciò la discussione non è preclusa nè pregiudicata, ed il Senato riesce in materia collaboratore ben gradito al commissario generale e al Governo. Il Corpo aeronautico rimane, in attesa di provvedimenti, quello che era e, senza scemare nè di valore nè di ardimento, l'aspirazione vi è ardente, diciamo anche, qualche volta pungente.

Ora in data 30 novembre 1917, un mese dopo costituito il Commissariato, il Ministero della guerra reputava necessario creare uno speciale organo di collegamento per concorde azione col Commissariato ed in quella occasione, 10 dicembre 1917, appunto, consentendo, il Commissariato scriveva al ministro invitandolo « per risolvere le attuali incongruenze di ordinamento » ad intese circa lo studio sulla costituzione dell'arma aerea.

L'8 febbraio scorso il ministro del tempo rispondeva:

« Non è ormai dubbio che le rinnovate esigenze della guerra e la efficacia che nel corso

della medesima può avere l'impiego in varia proporzione dei mezzi aerei, impongono la necessità di addivenire sollecitamente all'attuazione di provvidenze che valgano a conseguire lo scopo di ottenere il massimo reddito da tale impiego e ciò mercè un più saldo e razionale ordinamento dell'aeronautica militare rispetto a ciò che oggi si verifica con l'ordinamento statuito pel corpo aeronautico dal testo unico approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872 ».

Il Ministero affacciava contemporaneamente una questione di principio fondamentale al commissario: è il caso di costituire l'arma aerea, (come l'onorevole senatore San Martino prospettava nella sua domanda) o non è piuttosto il caso di assurgere a qualche cosa di più, cioè alla costituzione dell'arma dell'aria, indipendente come la marina dall'esercito?

Il Commissariato rispondeva con queste parole, che io confido il Senato vorrà ascoltare:

1. - « La massa dei mezzi aerei, non considerata come mezzi sussidiari dell'esercito, ma considerata come potenza offensiva e difensiva a sé, è profondamente diversa per caratteristiche ed impiego da tutti gli altri elementi di lotta, sia terrestri sia marittimi. È evidente quindi la necessità di addivenire col tempo all'adozione del sistema inglese, secondo il quale l'offesa e la difesa aerea sono compito dell'armata aerea, nettamente distinta dall'armata terrestre e dall'armata navale.

2. - « Tuttavia gruppi di mezzi aerei possono essere posti al servizio diretto dell'esercito, specialmente per le ricognizioni vicine e la regolazione dei tiri di artiglieria, così come mezzi marittimi sono posti a sua disposizione là dove è necessario, e mezzi di sbarco sono a disposizione della marina quando essa opera su terra.

3. - « L'attuazione completa di simili concetti tuttavia oggi non parrebbe conveniente per la crisi che potrebbe portare nelle nostre operazioni militari.

4. - « Per ciò si opina da questo Commissariato Generale:

a) « attuare nella parte preparazione ed ordinamento nelle retrovie le disposizioni che più si accordano col concetto dell'armata aerea; ossia il distacco completo, che non significa dis-

sidio, dei suoi enti di retrovia dagli altri enti militari.

b) « lasciare l'impiego dei mezzi aerei come oggi si svolge, finché non si sia costituita una tal massa di materiali bellici aerei da offesa e da difesa (bombardamento e caccia) da ritenere conveniente uno speciale ordinamento tipo inglese ».

A questo punto la discussione fra commissario e Ministero della guerra è rimasta sospesa.

Precisamente in Inghilterra, soltanto alla fine del marzo 1918, si è costituito il Consiglio dell'aria:

« Il Consiglio dell'aria ha assunto l'amministrazione di tutto il materiale tecnico aereo, e tutti i movimenti e assegnazione di individui appartenenti ai servizi aerei.

« È stato deciso - dice il decreto - che la forza aerea reale sia costituita, come forza unificata dal primo aprile 1918, dalla qual data la sua amministrazione sarà affidata al Consiglio dell'aria.

« Da tale data i rapporti fra il Consiglio dell'esercito e il Consiglio dell'aria e fra comandanti militari e comandanti della forza reale aerea per quanto riguarda la dislocazione e il comandante di enti della forza reale aerea, e per quanto riguarda la corrispondenza sono stabiliti come segue:

« Il Consiglio dell'esercito indicherà al Consiglio dell'aria il numero di squadriglie necessarie per tutti i comandi militari in paese e fuori; organizzerà ed equipaggerà questa forza e la consegnerà come organizzazione completa ai comandanti militari. Questi li manterranno per quanto riguarda il personale e l'equipaggiamento.

« Se il Consiglio dell'aria non è in grado di fornire il completo fabbisogno per portare ad effetto gli aumenti richiesti o per mantenere le forze aeree già provvedute, il Consiglio dell'esercito dovrà decidere se tale deficienza può essere colmata a spese di contingenti della forza reale aerea che operano sotto comandi militari in altri teatri della guerra.

« La rimozione o il trasferimento di ufficiali inferiori della forza reale aerea che appartengono a contingenti sotto comandi militari saranno normalmente eseguiti, senza consultare il Consiglio dell'esercito, dal Consiglio dell'aria

il quale emanerà le sue disposizioni direttamente al locale comandante della forza reale aerea.

« Rapporti e desiderata riguardanti la istruzione e l'equipaggiamento tecnico delle unità della forza reale aerea, saranno sottoposti dai comandanti della reale forza aerea direttamente al Consiglio dell'aria; e le disposizioni a tale riguardo saranno emanate dal Consiglio dell'aria e direttamente al comandante competente della forza reale aerea ».

E seguono undici articoli dove in complesso è stabilito che l'arma aerea ha soprattutto un'azione indipendente; lavora per i servizi che le sono domandati dall'esercito e per il resto agisce da sola.

Io non ho potuto avere i regolamenti inglesi, dato che iersera soltanto seppi della presentazione della interpellanza dell'onore. San Martino, dimodochè non posso ora dire come venga sistemato il ruolo unico inglese.

Si sa però che gli aviatori lasciano la loro arma per entrare effettivi in quella dell'aviazione.

Ora, onorevoli senatori, poichè non fa velo ai miei occhi la carica, dirò che sono sempre lietissimo di dipendere da chi sa e vede in tutto il suo complesso la sistemazione della difesa del nostro paese; ma l'ideale, che non è aspirazione di oggi soltanto, sta nella costituzione dell'arma aerea. Dirà l'esperienza inglese se il nuovo ordinamento sia buono e sufficiente; che i fatti, da soli, hanno già dimostrato magnifici gli sforzi della Gran Bretagna nell'aviazione e coronati dal successo. Gli aviatori inglesi diedero prove splendide della loro potenzialità sul nostro fronte come su quello di Francia e la sicura prova di fruttifere alleanze nell'arma sta nell'affiatamento e nell'emulazione vibrante fra le squadriglie inglesi e francesi e italiane, qui nel nostro paese.

Così operano in fraterni ardimenti gli aviatori sui nostri « Caproni », là in faccia ai tedeschi che violano la terra francese: le nostre squadriglie servono così non soltanto alla sicura gloria della patria e alla causa degli Alleati, ma danno segno precursore di quanto può fare ed essere la congiunzione degli sforzi nell'arma dell'aria.

La visione si ingrandisce: dalla flotta aerea nazionale si assurge al simbolo della costitu-

zione futura dell'armata aerea interalleata, questa grande armata del cielo, dove gli apparecchi potenti ed innumeri porteranno insieme la forza dell'avvenire e della civiltà nuova. (*Approvazioni*).

Perciò sento il dovere di assicurare il Senato che la questione sollevata dall'onorevole senatore San Martino sarà, da parte mia, sicuramente, coscienziosamente, prontamente studiata e, confido, anche non lontanamente, risolta.

SAN MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO. Ringrazio l'onorevole commissario per l'aeronautica della sua risposta e rilevo con soddisfazione come nel modo stesso in cui io fui il primo a riconoscere la difficoltà della soluzione del problema che portavo innanzi al Senato, l'onorevole commissario ha voluto riconoscere gli inconvenienti che citavo, e con la sua solita e schietta lealtà, anche segnalarne altri. Tra questi uno ve ne è che devo pur rilevare, ed è quello che si riferisce all'interpretazione delle Commissioni di avanzamento per cui esse rifiutano agli aviatori la promozione al grado superiore per merito di guerra perchè l'atto meritevole non è stato compiuto nell'arma da cui essi derivano. Per quanto io sappia che il pretendere di scrutare i criteri delle Commissioni sia un peccato di superbia, pure confesso che questo fatto mi sembra enorme, assurdo, e vi si deve porre riparo.

Ad ogni modo la coscienza degli inconvenienti, l'amore che il commissario dimostra alle questioni aeronautiche, le sue dichiarazioni di oggi, mi sono di sicuro auspicio che egli porterà sulla questione la sua attenzione ed in un modo o nell'altro saprà trovarvi una soluzione soddisfacente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Presentazione di relazione.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul seguente disegno di legge: « Conver-

sione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, riguardante la proroga del termine di cui alla legge 15 febbraio 1902, n. 65, per la esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Amero d'Aste della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riforma della scuola normale » (N. 8 bis-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Riforma della scuola normale ».

• Come il Senato ricorda, ieri abbiamo continuato la discussione sull'articolo 14, o meglio, sulla tabella alla quale ci rimanda l'articolo 14.

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale onorevole senatore Foà.

FOÀ, *relatore*. Onorevoli senatori, il problema centrale della riforma in discussione che è quello del raggruppamento di alcune cattedre, è stato trattato con tale ampiezza, con tale manifestazione di eloquenza, alta e serena, che io non dovrei aggiungere parola se non per dichiarare che l'Ufficio centrale si fa l'onore di dirvi che esso è concorde sul principio del raggruppamento delle cattedre.

Io non ho elementi specifici, per la povera cultura, tali da trattare la questione dell'insegnamento delle lettere, della storia e della geografia, raggruppate nella stessa cattedra ma come cittadino che ha pure percorso i suoi gradi di scuola e che ha la sua modesta cultura, permettetemi di esprimere alcune mie impressioni al riguardo.

L'insegnamento dell'italiano, e rispettivamente l'insegnamento della storia, se si integrano fra di loro, acquistano una molto maggiore efficacia, di quello che avvenga se le due discipline sieno disgiunte. Ricordo le impressioni di giovinezza, quando lessi per la prima volta i « Promessi Sposi ». In quell'età poteva solo interessarmi la pietosa storia di Renzo e Lucia, ma più tardi ponendo il contenuto dei « Promessi Sposi » in rapporto alle vicende storiche del 1600, e considerando la poesia lirica di Manzoni in relazione col Risorgimento italiano,

il romanzo e le liriche mi parve acquistassero tale ampiezza, tale importanza e tale significato, da farmi capire che un Alessandro Manzoni considerato all'infuori della storia del nostro Risorgimento e di quella delle guerre napoleoniche, e di quella della dominazione spagnola in Italia nel 1600, non potrebbe mai esser compreso interamente dalla gioventù. Ecco perchè io trovo che, se noi armonizzeremo l'insegnamento dell'italiano con la conoscenza storica di quelle epoche dalle quali furono spremute, a così dire, le grandezze letterarie del nostro paese, noi daremo all'insegnamento una efficacia molto maggiore.

Chi di noi potrebbe comprendere colui che è battezzato universalmente come il massimo poeta del Risorgimento italiano, Giosue Carducci, se non conoscesse la storia del Risorgimento? Chi capirebbe l'ode a Brescia, l'ode al Piemonte e l'ode al Clitumno senza le cognizioni che vi sono connesse della storia e della geografia?

Questa riunione degli insegnamenti mi fa ricordare ancora un'altra considerazione. Noi parliamo quotidianamente di irredentismo, e non solo di quello professato dai nostri fratelli italiani al di là del confine, ma di quello che costituisce il fondamento della nostra guerra nazionale. Ebbene, quale è il fondamento intellettuale e morale dell'irredentismo se non la fusione completa della cultura letteraria italiana, con la geografia e con la storia? Togliete uno qualunque di questi elementi e non potremo sentire la pienezza delle ragioni del nostro irredentismo. Perchè parliamo di Alpi Trentine di Alpi Giulie, di Alpi Dinariche; perchè parliamo d'Istria; perchè cerchiamo i confini naturali delle razze di questi paesi? Perchè noi sentiamo la necessità della conoscenza della geografia, e della storia insieme con quella della cultura italiana, per possedere integralmente il problema delle nostre aspirazioni nazionali.

Io non voglio dire le impressioni che noi spesso volte riceviamo quando usciamo dall'aver udito una conferenza letteraria a cui traemmo per spontanea elezione e per il desiderio di rafforzare la nostra coscienza, o quando udiamo una conferenza storica dettata con arte prettamente artistica. Noi allora usciamo, ben compresi della ricchezza della lingua italiana, della bella

armonia delle frasi e dello spirito artistico e drammatico del narratore, ma la conferenza non ci lascia del tutto soddisfatti; spesso concludiamo col dire: bella cosa, ma non ci resta nulla, come non ci resta nulla dopo aver assistito ad un brillante concerto musicale. Noi sentiamo bisogno d'introdurre nella nostra coscienza elementi formativi che accrescano e diano stimolo ad aumentare l'intensità dei nostri sentimenti e delle nostre cognizioni e questo non lo possiamo ottenere se alla forma non congiungiamo il fatto concreto o il fatto storico, e, ove occorra, la conoscenza dei luoghi ove esso si è compiuto.

Ma io debbo limitarmi alla parte di relatore di una legge per la scuola normale, e permettetemi di considerarmi qual uomo che ha fatto oltre quarant'anni d'insegnamento, il quale ha avuto la sorte di assistere alla evoluzione progressiva di quasi tutte le nostre Facoltà universitarie e particolarmente di quelle di medicina. Ricordo quanto in gioventù ho lottato contro lo smembramento dell'insegnamento nelle nostre Facoltà; spesso mi sono associato a coloro i quali provavano che il moltiplicarsi delle cattedre, come avvenne eccessivamente tra noi, doveva essere condannato. Ricordo, a titolo di onore, il rimpianto nostro illustre collega Cremona, il quale ha scritto espressamente, deplorando il soverchio numero delle cattedre nello insegnamento superiore. Il fatto che noi oggi consacriamo in una scuola certo di non così vasta importanza, come quella che offre una Facoltà universitaria, il principio dell'economia delle cattedre, mi è di buon augurio per una revisione futura dell'insegnamento nelle nostre Università.

Per ora cominciamo ad applicare alla scuola normale il principio dell'economia, non nel senso gretto di risparmio di danaro, ma di economia nel senso più profondo dell'impiego della energia maggiore al fine di ottenere un massimo sviluppo: energia che si riflette, non solo sulla efficacia dell'insegnamento, di fronte all'allievo, ma anche sulla efficacia maggiore della formazione del maestro: problema che è di vitale importanza.

Infatti non è solo da considerare ciò che dovranno imparare gli allievi, ma anche ciò che dovrà essere colui che diverrà maestro, e per il quale è necessario non sminuzzare

soverchiamente la preparazione e i programmi così da costringerlo a seguire una sola piccola strada, sempre uguale per tutta la sua vita. Occorre che egli abbia gli elementi di una maggiore vastità di comprensione, e in tal guisa egli potrà diventare un uomo molto meno incompleto di quello che non diventerebbe colla soverchia specializzazione. Quindi, è che a nome dell'Ufficio centrale dichiaro di appoggiare il raggruppamento degli insegnamenti affini.

BERENINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *ministro della pubblica istruzione*. Permetta il Senato ch'io dia alcune risposte agli oratori che hanno fatto osservazioni su questo art. 14, che ha avuto il non gradito pregio di riaprire nella sua parte più viva la discussione generale.

Al senatore Dalla Vedova, che ringrazio per la serena oggettività con la quale volle portare il contributo della sua autorità alle critiche mosse al raggruppamento della geografia colla storia e l'italiano, debbo essere ancora più grato pel riconoscimento che, concludendo con una precisa proposta, egli ha fatto circa la convenienza, da me mai contrastata e che è già ammessa dai regolamenti in vigore, che l'insegnamento della geografia fisica sia affidato all'insegnante di scienze. Egli crede che all'insegnante di scienze fisiche debba preferirsi quello di scienze naturali; ed io sarò ben lieto di adottare tale criterio nella formazione dei programmi; e tanto più che, dopo il proposto abbinamento della matematica colle scienze fisiche, assai più tempo rimarrà all'insegnante di scienze naturali per dedicarsi a quella parte di geografia, che, del resto, già insegnava, essendo ora riunite in una sola cattedra le scienze fisiche e le naturali. Aggiungo che il rilievo del senatore Dalla Vedova darà modo di estendere l'insegnamento della geografia senza aggravio e con profitto degli alunni, perchè, riservata all'insegnante di italiano, di storia e di geografia la parte, che, come vedemmo già, gli appartiene per naturale competenza e per indissolubile affinità, e affidando al naturalista quella parte scientifica della geografia, che il senatore Dalla Vedova ha indicato, resterà pur sempre, per una ragione evidente, all'insegnante di scienze fisiche

quella parte che è propria ed elementare del suo insegnamento.

È inutile, dopo ciò, rientrare in una discussione, che avrebbe soltanto sapore accademico, perchè i nobili voti dei geografi, quando essi non dimenticano — sempre insisto su questo punto — il fine e i limiti della scuola, di cui ci occupiamo, possono ritenersi soddisfatti, come lo è certamente il senatore Dalla Vedova, al quale debbo solamente osservare che la sua proposta, che non trova alcun ostacolo nel disegno di legge, non può convertirsi in emendamento, essendo essa materia di regolamento e di programmi.

Al senatore Molmenti rispondo che sono d'accordo con lui che anche alla storia dell'arte debba essere fatto posto conveniente nell'insegnamento della storia, soprattutto letteraria; e l'assicuro che non mancherò di tener conto della sua raccomandazione nel formare i programmi...

MOLMENTI. Semplici nozioni.

BERENINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nozioni elementari.

Per quanto riguarda la calligrafia abbinata al disegno, la risposta è molto semplice.

Intanto per parecchio tempo disegno e calligrafia continueranno ad essere insegnamenti divisi fino a che tali cattedre non si rendano vacanti, sì che ai futuri concorsi parteciperanno insegnanti forniti dei due titoli di abilitazione. Ma vorrei che il senatore Molmenti si persuadesse che non vi è alcuna diminuzione di dignità per il professore di disegno, che debba insegnare anche la calligrafia, nè è a temersi ch'egli non abbia all'uopo le necessarie attitudini. Già la riunione dei due insegnamenti ha fatto buona prova nelle attuali scuole normali maschili e nelle promiscue a tipo maschile e nelle attuali scuole complementari autonome; ma, poi, nessuno vorrà negare che si tratta di due discipline affini.

L'insegnante di disegno non dovrebbe giudicarsi incompetente ad insegnare come si scrivano chiaramente e regolarmente, con quegli effetti di proporzione e di armonia, che sono pregi artistici e non un semplice convenzionalismo grafico, le lettere dell'alfabeto: nel che, in definitivo, consiste il compito della calligrafia, che potrebbe anche chiamarsi, come altrove si usa, semplicemente: scrittura...

MOLMENTI. La questione è che l'insegnante di disegno non sa insegnare la calligrafia.

BERENINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'imparerà. A scrivere adagio, anche il peggiore dei calligrafi riesce a scrivere con chiarezza. Ma per quel che riguarda la dignità, mi piace osservare che, se la parola parlata è il nobile strumento, col quale si esprime il pensiero, che tanto più chiaramente si rivela quanto più la parola è conveniente e precisa, così la parola scritta adempie il medesimo ufficio quanto più è anch'essa chiara e precisa. Oh, quanti di noi non si dolgono della fatica, cui spesso ci costringe la cattiva scrittura altrui, e quanti rimorsi non provano per dovere imporre agli altri l'uguale improbo sforzo!

Risposto così agli onorevoli senatori Dalla Vedova e Molmenti, non mi resta che dire una parola sulla questione più grossa, sulla questione vitale, il cuore anzi della legge, come ieri giustamente notava il senatore Ruffini, che vivamente ringrazio dell'inestimabile contributo che, con l'autorità del suo nome, con la piena conoscenza della materia, con la chiarezza, con la precisione insuperabile della parola e degli argomenti, ha voluto portare in questa discussione a favore della legge. E ringrazio il senatore Mariotti che volle colla sua parola semplice e forte, che mi è familiare come quella di un vecchio amico e di un maestro, rendere più breve e più facile il compito mio, ormai ridotto a riaffermare la urgenza, la necessità dei provvedimenti proposti.

Condannata due volte a morte, già lo dissi, l'attuale scuola normale non ha più in sé alcuna energia vitale: deve essere rinnovata.

Per condannarla, ne furono denunziate le colpe, e sono in esse gli indici più significativi del rinnovamento. Si è denunciato il sovraccarico mentale, la lunghezza soverchia degli orari, il cinematografo pedagogico « che strazia la unità dello spirito, abitua alla superficialità, disorganizza la personalità, impedisce il formarsi del carattere e alla cultura sostituisce la polimatia ». Sono più di venti professori che passano sotto gli occhi di giovanetti abituati all'unico maestro elementare: in taluni casi, sia pure eccezionalmente, sono arrivati fino a oltre cinquanta!

Bisognava cambiare metodo, e si scelse l'opposto, non per la ragione de' contrari, ma per

essenziali e chiare ragioni didattiche. Si era, infatti avvertito, col consenso unanime di coloro, che studiarono a fondo il problema, che « il sovraccarico mentale non dipende tanto dal numero eccessivo delle materie e degli orari gravosi, quanto dal soverchio numero dei professori, che rende assai difficile il coordinamento e la concentrazione dell'istruzione ».

Il rimedio al male non poteva che trovarsi e fu trovato per le evidenti ragioni didattiche più volte accennate nel corso di questa discussione e nelle varie relazioni, nella riunione delle cattedre: e la riunione era ovvio che si proponesse per i due gruppi distinti di discipline letterarie e scientifiche. E son lieto di riconoscere, che il criterio ha avuto in massima l'approvazione degli onorevoli senatori, che hanno parlato sull'argomento. Ma la disputa si riaccende a tratti, e trova a questo articolo il suo posto, relativamente a questo o quell'altro raggruppamento.

E chi vuole la geografia con insegnamento proprio e separato e chi vuole le scienze fisiche unite alle naturali anzichè alla matematica, chi uniti e chi disgiunti gli insegnamenti del disegno e della calligrafia, e chi, infine, pur consentendo nel criterio generale della riunione applicata a ogni altro gruppo, vorrebbe che dell'italiano si facesse una cattedra speciale. E di questa opinione si è reso autorevole interprete il senatore Scialoja, che insiste nonostante le esaurienti contrarie dimostrazioni dei senatori Mariotti e Ruffini.

Rilevo subito che, se la tesi propugnata dal senatore Scialoja dovesse prevalere, a ben poco si ridurrebbero i nostri sforzi. Siano o no le scienze fisiche abbinate alla matematica o alle scienze naturali, resterebbero sempre due cattedre: e tutta la questione del raggruppamento si ridurrebbe al disegno e alla calligrafia, di là da venire: sicchè a forte ragione dichiarò il senatore Ruffini che qui, sulla riunione in una sola della cattedra di italiano, di storia e di geografia sta il fondamento, sta, come egli disse, il cuore della legge. E bene poteva egli dirlo, che lo stesso criterio seguì nella preparazione del suo disegno di legge sulla scuola popolare, che dovrà ben presto essere discusso nell'altro ramo del Parlamento.

Disse e dimostrò il senatore Ruffini, e faccio mio il suo impeccabile ragionamento, che la

riunione delle tre discipline non risponde soltanto alla necessità di eliminare il danno del soverchio numero di insegnanti, ma risponde a quell'alto fine di *umanità*, cui tutti i competenti pensano debba essere diretta la scuola educativa.

Ridurre la questione a sapere se l'insegnante di storia e di geografia potrà insegnare con capacità sufficiente l'italiano o viceversa, equivale ad immiserirla, a spostarla, a dimenticare gli elementi più sani della sua risoluzione.

Diceva, dunque, il senatore Scialoja, che alla narrazione storica è indifferente qualunque forma verbale o letteraria, tantochè si potrebbe immaginare, per ipotesi, una storia narrata in giapponese, la quale, tuttavia, rimane sempre la stessa storia, che sarebbe narrata in italiano; e che all'insegnante specializzato nella storia manca o possa mancare la capacità all'educazione estetica dei nostri alunni, mediante l'esercizio del comporre per iscritto.

Ma è facile rispondergli che non bisogna, anzitutto, confondere lo storico di professione coll'insegnante di storia in una scuola media. Chè, se i vigenti ordinamenti delle Facoltà universitarie di lettere e degli Istituti superiori di magistero femminile richieggono allo studioso, che si dedica di preferenza alla sezione storico-geografica, che frequenti il corso di letteratura italiana (e nelle Facoltà di lettere anche quelli di letteratura latina e di letteratura greca) è proprio perchè si vuole che egli la storia la insegni non in giapponese o in turco, ma in buon italiano, tanto più che si tratta di storia d'Italia.

E se egli sa bene la lingua e conosce bene la letteratura del suo paese non è a dubitare, che, insegnante, ricordiamocelo bene, e non semplice storico, saprà col precetto e più col l'esempio insegnare l'una cosa e l'altra. Noi non vogliamo nelle scuole medie degli specialisti, ma vogliamo degli educatori: e lo strumento principale di ogni educazione nel campo delle scienze morali è pur sempre l'espressione netta, forte, chiara, corretta del pensiero: tantochè i più grandi storici da Erodoto a Tacito, dal Machiavelli al Colletta, dal Bossuet al Thiers, sono stati anche grandi prosatori. La storia è la forma più concreta, più umana della letteratura.

Chi così senta, così sappia, così insegni la

storia, sarà il migliore insegnante d'italiano, e bene saprà nel dettare i componimenti e nel correggere la forma, attendere insieme alla esattezza del contenuto e alla venustà della forma. E sarà, per tal guisa, evitata quella « insincerità », che caratterizza troppo spesso i componimenti scolastici, mediante i quali si vuole a forza che l'alunno eserciti la sua virtuosità verbale intorno ad argomenti, che sono del tutto estranei al mondo dei suoi affetti, della sua conoscenza, della sua sapienza. Il puro professore di lettere, illudendosi di promuovere l'educazione delle facoltà estetiche, della fantasia, del gusto letterario, va in cerca di saggi di bella letteratura, i quali, però, spesso riescono artisticamente grotteschi e moralmente pericolosi, appunto perchè l'alunno è invitato a scrivere ciò che nè sa, nè sente. Quanto meglio, invece, si otterrebbero la convenienza del dettato e la perspicuità della frase se l'alunno fosse invitato a scrivere di ciò che sa, di ciò che ha inteso o narrare o descrivere nella scuola!

E chi a ciò può offrirgli migliore e maggiore materia che l'insegnante di storia e di geografia? I tre insegnamenti, onorevoli senatori, dovranno - e ho già cercato di dimostrarlo - costituire nel loro complesso una vera cattedra di cultura. Se l'insegnante di storia e geografia sa avvivare la sua esposizione storica e geografica in modo da far balzare dinanzi all'occhio dell'alunno il fatto, ch'egli vuole esporre, ha certamente in sé le condizioni necessarie e sufficienti per essere un buon insegnante d'italiano. La grammatica, la stilistica, la convenienza artistica delle parole sono cose che s'insegnano bene quando si hanno pensieri netti e forti da esprimere: e, se la cattedra di italiano non dovesse comprendere anche la lettura e il commento degli autori, si potrebbe accedere all'idea, che fu accennata dal senatore Mazzoni, che maestri d'italiano, cioè maestri d'italianamente pensare ed esprimersi, debbano essere tutti gl'insegnanti, se tutti hanno qualche cosa d'importante e di degno da dire ai loro alunni. Ma quanto alla lettura e al commento degli autori, non vi è grande capolavoro della nostra letteratura, come di nessun'altra letteratura, che non acquisti agli occhi dei giovani rilievo ed importanza quando sia messo in relazione alle condizioni storiche, in cui sorse; e lo stesso apprezzamento

de'suoi pregi estetici è, come dianzi osservava l'onorevole relatore, più pieno quando sieno rilevate le condizioni storiche, da cui emerse: esempio, per tutti, Dante.

Nè è troppo a preoccuparsi della storia letteraria. Questa nelle scuole medie, e tanto più nell'Istituto magistrale, deve essere contenuta entro limiti assai discreti, se non la si vuole ridurre a quanto diceva il senatore Mazzoni, cioè ad una filza di nomi e di titoli di opere, che non si leggono. Ed entro questi limiti discreti, che i programmi stabiliranno, correggendo errori di precedenti ordinamenti, non c'è pericolo che essa riesca compito troppo grave per professore di storia, il quale, a supporre, non avrà limitato i suoi studi storici alle guerre e alle paci, ma avrà esteso lo sguardo alle civiltà, di cui la letteratura è l'esponente più eloquente.

Così, e solamente così avremo costituita la cattedra di cultura, che non è mosaico dei diversi elementi del sapere, ma è funzione di tutti in quella enorme unità, che forma l'intelletto, la coscienza, il carattere. Oh, quanto a ciò meglio servirebbe l'unico insegnante di tutta la disciplina, come unico è, poi, l'insegnamento nella scuola elementare! Ma, intanto, la disciplina dei due gruppi, letterario e scientifico, guidino per la loro affinità ai raggruppamenti migliori; senza che, perciò, debba intendersi che fra le scienze e le lettere sia profonda la separazione sotto il punto di vista educativo.

Il senatore Scialoja parve dire che egli attribuiva il massimo valore etico all'insegnamento dell'italiano, cui seguiva, a questo fine, la storia, e che le scienze non avevano che un puro valore di indagine e di conoscenza.

Io non discuto la sua molto rispettabile opinione; ma mi permetto di contrapporre quella diversa del professor Enriquez, il quale affermava che la verità è eminentemente educativa e che le scienze sperimentali conducono a trovarla, e di chi deplora, come il professor Sarton dell'Università di Cambridge, che, a cagione del pregiudizio pel quale ogni virtù educativa si raccoglie nelle sole discipline letterarie e filosofiche, si è trascurato di umanizzare lo studio delle discipline scientifiche. E anche, onorevoli senatori, il vostro illustre collega Isidoro Del Lungo in un suo discorso agli insegnanti ele-

mentari di Firenze nel 1896, ammoniva essere la storia uno dei massimi fattori della educazione dello spirito.

Sono, dunque, la storia e, con essa, quella parte di geografia che visi collega, il contenuto essenziale dell'insegnamento delle lingue nostre quando è diretto ai fini della educazione nazionale, e non a semplice esercitazione estetica.

E che cosa è mai la grammatica disgiunta dal pensiero? Essa ha un grande valore in quanto sia il pensiero stesso, se si trasforma da impressione in espressione. La parola, la frase non sono, se vuote di contenuto, che vano suono...

SCIALOJA. È il suono per cui siamo italiani.

BERENINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì, purchè sia veste al pensiero della nostra stirpe e strumento diffusivo della nostra civiltà!

Mi perdoni il Senato, se, trascinato dalla bellezza del tema, che ebbe così grande onore di discussione, mi sono alquanto allontanato dal mio proposito di brevità.

Ma prima di finire, consentitemi una parola circa la allegata impreparazione dei nostri insegnanti ai nuovi insegnamenti, cui sarebbero chiamati.

L'affermazione non corrisponde alla realtà, nè sotto il punto di vista dei titoli di abilitazione, che essi posseggono, nè sotto il punto di vista della loro preparazione.

Basta, a convincersene, uno sguardo agli ordinamenti scolastici delle Università e degli Istituti superiori o degli Istituti superiori di magistero.

Pel conseguimento della laurea in lettere, che è unica, lo studente può optare fra tre diversi gruppi di discipline: gruppo di filologia classica, gruppo di filologia moderna, gruppo storico geografico. Per tutti è obbligatoria la letteratura italiana e la storia e, soprattutto, nel gruppo di filologia moderna, dal quale vengono gli insegnanti di scuola di tipo moderno e realistico, come il nostro Istituto, la storia moderna.

La geografia, obbligatoria essa pure fino al 1910, è, tuttavia, rimasta fra gli insegnamenti facoltativi della Facoltà di lettere, tra i quali lo studente sceglie per compilare il quadro delle materie obbligatorie. E negli Istituti superiori di magistero, nei quali si conseguono due distinti diplomi, uno per l'italiano, l'altro per la storia e la geografia, gli insegnamenti

delle tre discipline sono comuni a tutti i corsi con lievissima differenza d'orario.

Titoli e preparazione di studi sono, dunque, sufficienti. Può comprendersi un po' di disagio, per vincere le abitudini contratte; ma sarà di breve durata e presto vinto dal valore e dal fervore dei nostri insegnanti dei quali nessuno vorrà perchè non potrebbe, dichiarare la propria incompetenza, soprattutto di fronte alla estensione che, raccolta in una sola cattedra, avranno le diverse discipline. E a ciò provvederanno i programmi.

E si assicuri il senatore Mariotti, che sarà mia cura di sfrondarli di tutto il superfluo, che egli ha rilevato, perchè il programma di storia dovrà essere conforme ai voti e ai sentimenti nostri, di italiani, che dall'antica Roma traemmo le ragioni della nostra civiltà e del diritto.

Potrei, ma è superfluo, aggiungere come tali riunioni di cattedre siano già da tempo grande in funzione nel ginnasio inferiore e superiore. Il profitto, che se ne trasse risulta evidente dai rapporti colle scuole tecniche ove si segue il metodo opposto. Basti rilevare che nel ginnasio superiore, che dà ottimi frutti, un solo professore insegna italiano, greco, latino; storia e geografia!

Di più: nelle classi aggiunte delle scuole normali è frequente - può dirsi la regola - il caso che gli insegnanti d'italiano assumano la cattedra di storia e geografia e viceversa.

Ebbene: i risultati che si ottengono nelle classi aggiunte sono uguali, se non superiori, a quelle delle classi comuni.

SCIALOJA. Col tassametro della scuola attuale gli insegnanti chiedono di fare qualunque cosa pur di guadagnare.

BERENINI, *ministro della pubblica istruzione*. Non raccolgo il pensiero del senatore Scialoja, al quale ne lascio tutta la responsabilità.

Non discutiamo, dunque, di preparazione: essa è provata anche dai fatti e dai profitti che nelle scuole ove esiste il raggruppamento sono anche maggiori.

SCIALOJA. Maggiore, non vuol dire migliore.

BERENINI, *ministro della pubblica istruzione*. Altre non dico. Al senatore Scialoja, critico così autorevole e cortese, il quale ha invocato, per la sua tesi, il mio patriottismo, ri-

spondo, in fine, che io ben conosco il suo, e so, come egli auguri con eguale fervore del mio, che presto sorga la nuova scuola per i maestri, salda così e sicura da fortificarne il nobile spirito nella santità della loro civile missione. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare potremo passare alla votazione.

Evidentemente occorrerà procedere a più di una votazione. Abbiamo una prima votazione che riguarda l'art. 14, che è indipendente dalla forma che si dà alla tabella alla quale l'articolo richiama; poi abbiamo la votazione della tabella e su questa tabella c'è la proposta di emendamento dell'onorevole senatore Scialoja.

Perciò procederemo innanzi tutto alla votazione dell'art. 14. Lo rileggo:

Art. 14.

Il numero degli insegnanti, l'ordine dei ruoli cui essi appartengono, la distribuzione, il raggruppamento delle varie discipline nell'istituto magistrale sono indicati nella tabella C annessa alla presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Passeremo ora alla proposta di emendamento del senatore Scialoja. L'onorevole senatore Scialoja propone che si faccia la distinzione fra l'insegnamento dell'italiano e quelle di storia e geografia, in altri termini il senatore Scialoja propone che sia separato l'insegnamento dell'italiano da quello della storia e geografia, affidandoli ad insegnanti diversi. Non c'è bisogno di dire che questo emendamento dell'onorevole senatore Scialoja è appoggiato, in quanto che il Senato ha udito altri oratori che hanno parlato in favore di esso. Tale emendamento però non è accettato né dal Governo né dall'Ufficio centrale.

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Noi attualmente abbiamo nella tabella c) separata la matematica dalle scienze fisiche naturali, ma abbiamo già votato l'emendamento per cui si farà la riunione della matematica con le scienze fisiche separando queste dalla storia naturale. La tabella b) va quindi corretta in questo senso.

BERENINI, *ministro della pubblica istruzione*. C'è già una nota in questo senso nella tabella.

FOÀ, *relatore*. Inoltre, sempre a proposito della tabella b), fu proposta e votata questa aggiunta dell'Ufficio centrale come nota: « Fino a che non si verifichino le condizioni indicate nell'art. 19 bis, sarà conservata l'attuale distribuzione degli insegnanti ».

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole relatore che non ho messo ai voti la tabella, ma ho messo ai voti la separazione dell'italiano dalla storia e geografia. Tutte le altre esplicazioni ed aggiunte verranno in seguito. Per ora dunque metto ai voti la proposta del senatore Scialoja che è un emendamento alla tabella, di separare cioè l'insegnamento dell'italiano da quello di storia e geografia.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*La votazione risulta incerta*).

Si fa la controprova.

Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

L'emendamento è respinto.

In seguito verremo alla votazione della tabella. Passiamo ora all'art. 15.

Art. 15.

Possono essere istituiti e ottenere il pareggiamento Istituti magistrali provinciali comunali e di altri Enti morali, purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge.

ZAPPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPI. Ho letto attentamente la relazione con la quale l'Ufficio centrale presenta il progetto di legge al Senato e vi ho trovato la giustificazione di molti dei concetti alle quali si ispirano le diverse disposizioni di questo progetto di legge. In quanto però all'art. 15 non ho trovato che un accenno in ordine alla materia disciplinata da questo articolo. Vedo però che l'Ufficio centrale propone una modifica all'articolo che non mi pare formale soltanto. Non sono riuscito bene a comprenderne la portata.

Domanderei all'Ufficio centrale di volermela spiegare.

POLACCO, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell' Ufficio centrale*. Per incarico dei colleghi dell' Ufficio centrale do io al collega ed amico Zappi i chiarimenti che egli ci chiede, e dichiaro anzitutto il compiacimento dell' Ufficio stesso per la sollecitudine con la quale l'onorevole ministro ha aderito all'emendamento da noi proposto, benchè costituisca in parte una sostanziale modificazione delle idee contenute nell' articolo dell' originario disegno ministeriale.

Il disegno ministeriale diceva: « Soltanto alle provincie, ai comuni ed agli enti pubblici è data facoltà di aprire Istituti magistrali purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge ».

Questa disposizione ci è parsa ambigua e sotto certi aspetti senza plausibili motivi innovatrice dell'ordinamento attuale ed esageratamente restrittiva.

Ambigua, perchè si cominciava col dire, che « soltanto le provincie, i comuni, gli enti pubblici » possono aprire istituti magistrali, e quindi s' insinuava il dubbio che non potesse un privato tenere una scuola nella quale educare giovani che nell'istruzione magistrale intendessero di addestrarsi.

Ora questo non era nemmeno nel pensiero dell'onorevole ministro. Egli (l' ha detto qui più volte), ammette che nei primi sei anni uno possa anche da sè prepararsi e presentarsi poi agli esami di licenza del sesto anno per entrare nel settimo ed ultimo corso, che di necessità deve essere fatto nella scuola pubblica. Dunque se si ammette l'autodidatta, *a fortiori* ne viene che uno possa prepararsi per questi sei anni in una scuola privata insieme con quei compagni di studi e sotto quella guida che meglio creda, guida e compagni scelti in base a conformità di tendenze rispettabilissime e di consuetudini oneste di vita. Perciò l' Ufficio centrale ha sostituito alla dizione del testo ministeriale quella che vi sta dinanzi e non ha fatto che riprodurre così quella norma che è nella legge vigente sulle scuole complementari e normali, la legge del 1896. Possono cioè ottenere il pareggiamento gli Istituti magistrali, provinciali, comunali e di altri enti morali, purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge. Come

vedono gli onorevoli colleghi, nella possibilità del pareggiamento sta, come è già nella legge vigente, il principio di capitale importanza, che informa e informar deve la disposizione in esame. E lo stesso onorevole ministro intervenuto in seno all' Ufficio centrale lo ha riconosciuto.

Il centro di gravità, per così dire, della disposizione si sposta; dalla istituzione della scuola si porta sul punto del pareggiamento. Potranno questi istituti, sostenuti o dalla provincia o dai comuni o da altri enti morali, ottenere dallo Stato sotto le debite guarentigie che lo Stato ha il diritto, anzi il dovere, di pretendere, il pareggiamento, come vediamo pareggiarsi ginnasi, licei, scuole tecniche in base alla legge Casati.

Ho detto poi che la disposizione di legge come ci veniva proposta era senza plausibili motivi innovatrice dell'attuale stato di cose; innovatrice perchè si diceva che soltanto le provincie e i comuni e gli *enti pubblici* avranno la facoltà di aprire corsi magistrali.

Perchè questo, perchè limitare agli enti pubblici quello che vale oggi per tutti gli enti morali? Ognuno avverte la differenza fra i due casi. Evitiamo oltre a tutto una spinosa questione, quella che tutt'oggi si dibatte nella dottrina per decidere quali sono gli enti cui attribuire questa qualifica di pubblici. Finchè si tratta degli enti amministrativi autarchici (provincie e comuni) non si discute, così dicasi per altri casi evidenti come se trattasi dei cosiddetti istituti pubblici di beneficenza. Ma quanti dubbi in altri casi! Voi tutti sapete come la scuola e la giurisprudenza si dividano quando si tratta di delimitare gli enti pubblici dai privati: chi prende il criterio dell'origine, chi la finalità, chi la funzione e via dicendo. Ora non si sa perchè si dovesse portare siffatta restrizione ingolfandoci in questo mare di questioni trattandosi di scuole magistrali dovute ad enti morali. Siamo rimasti, come nella legge Casati si fa per le scuole medie pareggiate di altra natura, alla sola esigenza che di corpi morali, e non mai di privati singoli, abbia ad essere l'istituto perchè possa ottenere il pareggiamento.

Poi vi era un'altra critica da muovere all'art. 15 come ci era proposto. Dicendosi: « Soltanto a provincie, a comuni, ad enti pubblici è data facoltà di aprire istituti magistrali », si dava

per presupposto che l'ente pubblico esistesse. Era come dire: un Ente pubblico esistente potrà istituire una scuola magistrale, la quale verrà poi pareggiata alle altre. Perchè escludere il caso che un ente simile possa essere istituito *ex novo* da un privato? Perchè ai fini magistrali non può sorgere, ad esempio, un istituto Bocconi da erigersi poi in ente morale?

Con la espressione proposta questo dubbio è escluso; essa infatti col dire che possono istituirsi e pareggiarsi scuole magistrali di enti morali, include tanto associazioni corporative o fondazioni lecite già esistenti e riconosciute, le quali istituiscano simili scuole, quanto patrimoni devoluti in avvenire a questo fine, che verranno a costituire delle nuove fondazioni con l'intento magistrale.

Diamo ora, se mi si permette, uno sguardo d'assieme al presente disegno di legge nelle sue varie disposizioni: troveremo che è tale da tranquillare le più timorate coscienze. Io stesso quando l'ho esaminata nel suo contesto sotto molteplici punti di vista, ho dovuto quietarmi pur di fronte a quella parte dell'art. 6 che ha sollevato qui opposizioni e che aveva, lo confesso, suscitata qualche dubbio anche nell'animo mio.

Nei sei primi anni c'è perfetta libertà di insegnamento; chi crede si istruisce in una scuola privata che ha libera facoltà di scegliere secondo le particolari sue tendenze, l'indirizzo suo e della famiglia donde egli esce. E pensate che sono i sei anni di istruzione culturale, quelli nei quali veramente si plasma l'animo e la mentalità dell'allievo, futuro maestro. Soltanto quando si tratterà di portarlo all'ultimo corso, per insegnargli la tecnica magistrale, soltanto allora, prima di ottenere il diploma statale che lo abilita all'insegnamento, deve frequentare la scuola pubblica. E mi sono acquietato pensando: questo giovane o giovanetta che ha potuto procurarsi il corredo di cognizioni e formare l'animo proprio secondo l'indirizzo, le tendenze più care a sé e alla famiglia sua, si presenterà, raggiunti oramai o già presso a raggiungere i 17 anni, alla scuola pubblica unicamente per questo addestramento tecnico. Ed anche allora la famiglia, per scrupolosa che sia nella educazione del figlio, e particolarmente della figliuola, non avrà di che temere per virtù di un altro principio fondamentale del nostro di-

segno di legge, quello cioè di evitare la promiscuità dei sessi.

Finalmente ecco un'altra valvola aperta agli alunni e alla loro famiglie con questo art. 15. Non persuade la scuola magistrale di Stato? Ebbene, avremo, non antitetiche ad essa, che non si potrebbe ammettere, ma parallele ad essa le scuole di provincie, di comuni, di enti morali, alle quali per l'intero corso, il settimo anno compreso perchè sono interamente pareggiate, potranno accedere i futuri maestri. Ecco dunque tranquillati, pare a me, anche dal punto di vista politico, intesa la parola nel suo più alto senso, gli scrupoli di ogni parte, ecco reso con questo progetto di legge quell'omaggio a tutte le tendenze e a tutte le credenze che è doveroso sempre, ma più che mai in quest'ora di invocata concordia nazionale, la quale ha da essere non soltanto al sommo della bocca, ma in fondo al cuore di tutti. (*Approvazioni vivissime*).

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Quanto ha esposto il senatore Polacco rispetto al contenuto di questo articolo, non mi rassicura completamente, perchè egli ha detto che di fronte a questo articolo potrebbe anche un privato, mediante la sua liberalità, creare una scuola magistrale. Quelle parole di « altri enti morali », secondo il mio avviso, non possono avere così largo significato. Il privato, data quella formola, dovrebbe prima costituire una fondazione, la quale dovrebbe essere eretta in ente morale e poi essa stessa chiedere di costituire una scuola magistrale. Io vorrei che la procedura fosse invece prevista in modo, che avvenuta la proposta di una liberalità per la creazione di un Istituto magistrale, si procedesse all'accettazione della proposta e poi all'erezione in ente morale dell'Istituto stesso. Così si è fatto nel caso citato del senatore Polacco, cioè l'Università commerciale Bocconi, e così dovrebbe farsi ogni qualvolta i privati volessero destinare un patrimonio allo scopo di creare Istituti di istruzione.

Questo, riguardo alla sostanza. Quanto alla forma, io non potrei approvare la frase: « Purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge ». Non sono gli Istituti che si conformano alla legge, sono i fondatori che devono conformarsi. Quindi egli ha corretto un

errore di stampa ma credo che rimanga un errore di dicitura, che si eviterebbe facendo la costruzione diretta e dicendo: « Le provincie, i comuni, gli altri enti morali e i privati possono costituire Istituti magistrali, e ottenerne il pareggiamento, purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge ».

Ecco le osservazioni di forma e di sostanza che ho voluto presentare all' Ufficio centrale.

POLACCO, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell' Ufficio centrale*. Mi dispiace di dissentire dal caro collega e amico Carlo Ferraris. Intanto io gli ridico che il testo non è stato creato da noi, ma è la riproduzione integrale dell'art. 15 della legge del 1896, che leggo: « Possono essere istituiti e ottenere il pareggiamento scuole complementari e normali provinciali, comunali e di altri enti morali, purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge ».

Noi abbiamo creduto che questa disposizione, che non aveva dato luogo a nessun inconveniente, che non aveva da nessuna parte suscitato reclami, si dovesse conservare. Ed è tale questa disposizione da includere anche l'ipotesi che il collega Ferraris, ed io prima di lui, avevo affacciata, del privato che istituisca una fondazione, perchè la fondazione, eretta che sia in corpo morale, è essa l'ente che ha per iscopo il mantenimento della scuola magistrale di cui si tratta. Invece l'ambiguità vi è con la formula proposta dal senatore Ferraris, poichè egli dice che: « I privati possono istituire... purchè si conformino », ecc. Ora è pacifico che non basta che i privati si conformino alla presente legge, ma bisogna che la loro istituzione sia eretta in ente morale. L'equivoco sarebbe dunque nella sua dizione, non nella nostra.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazione.

CORSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'art. 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'art. 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Corsi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Riforma della scuola normale ».

Do lettura dell'art. 16.

Art. 16.

Le attuali scuole normali e complementari pareggiate devono essere trasformate in conformità della presente legge, entro i termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento. (Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 17.

La legge sarà gradualmente applicata dal principio dell'anno scolastico 1918-19, con le norme fissate dal regolamento, sentita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli alunni che al 31 ottobre 1918 saranno iscritti alle classi seconda e terza di una scuola normale regia o pareggiata, compiranno il corso degli studi ed otterranno l'attestato di licenza ed il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare in conformità delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Alle prime parole dell'articolo invece di dire: « La legge ecc. », si suggerisce di dire: « La presente legge ecc. ».

PRESIDENTE. Con questa aggiunta metto ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

I capi d'istituto e gli insegnanti di ruolo delle scuole complementari e normali all'atto della pubblicazione della presente legge fanno passaggio di diritto agli istituti magistrali e sono conservati nei rispettivi ruoli.

Le direttrici delle attuali scuole complementari autonome possono essere nominate direttrici di scuole tecniche femminili o restituite all'ufficio di insegnanti, conservando la differenza fra lo stipendio di capo d'istituto e quello di insegnante.

(Approvato).

Art. 19.

Gli attuali insegnanti di italiano e quelli di storia e geografia delle scuole complementari e normali avranno l'insegnamento riunito di queste tre materie nell'istituto magistrale.

Nelle prime due classi dell'istituto settennale tale insegnamento riunito sarà affidato alle attuali insegnanti di lingua italiana e a quelle di storia e geografia delle scuole complementari.

Tra queste insegnanti si aprirà un concorso per titoli al fine di provvedere ai posti che, alla prima applicazione della legge, risulteranno vacanti nel ruolo *A* per la cattedra di italiano e storia e geografia nell'istituto magistrale. Tale passaggio diventa definitivo soltanto dopo la prova stabilita dall'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

(Approvato).

L'Ufficio centrale d'accordo col ministro hanno proposto un articolo aggiuntivo, l'articolo 19 *bis*. Lo rileggo nella forma concordata tra il ministro e l'Ufficio centrale.

Art. 19 *bis* (aggiunto).

A mano a mano che le attuali cattedre di matematica nell'istituto settennale si renderanno vacanti, saranno istituite cattedre di matematica e scienze fisiche, e la cattedra di scienze fisiche e naturali nella stessa scuola sarà trasformata in cattedra di scienze naturali.

Chi approva questo articolo aggiunto è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Le attuali insegnanti che hanno il doppio ufficio di maestra assistente e di lavori donneschi lo conservano; ma saranno confermate nel ruolo *B* come insegnanti di solo lavoro, qualora conseguano il diploma della scuola di magistero del lavoro entro i termini e nel modo indicati nel seguente comma. Alla stessa condizione le attuali insegnanti di lavori donneschi appartenenti al ruolo *C* possono ottenere il passaggio al ruolo *B*.

Per un quadriennio dalla istituzione della scuola di magistero del lavoro saranno tenuti presso la scuola medesima speciali corsi estivi, con le norme da stabilirsi dal regolamento, per le attuali maestre assistenti e di lavori donneschi di ruolo nelle scuole normali e complementari e per le attuali supplenti.

(Approvato).

Art. 21.

Gli attuali insegnanti di disegno e quelli di calligrafia conservano i loro uffici; ma quando si verifichi la vacanza di uno di tali insegnamenti, coloro che possiedono il doppio titolo di abilitazione assumeranno la cattedra di disegno e calligrafia, e in tale caso gli insegnanti di calligrafia in seguito a concorso interno faranno passaggio al ruolo *B*.

Gli attuali insegnanti di calligrafia delle scuole normali e complementari che ne facciano domanda possono passare nei ruoli delle scuole tecniche, subordinatamente alla esistenza delle relative cattedre di ruolo, conservando l'anzianità del ruolo vecchio e quando sieno in sede principale manterranno la medesima.

Gli attuali insegnanti di ruolo di agraria nelle scuole normali maschili e gli incaricati dello stesso insegnamento di cui alla nota sesta alla tabella *A* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, conservano il loro ufficio nell'istituto magistrale.

A quest'articolo c'è una proposta di aggiunta del senatore Ferraris Carlo del seguente tenore: « Trascorso un biennio dall'applicazione della presente legge, potranno essere nominati insegnanti di disegno e calligrafia soltanto coloro che siano in possesso del diploma di abilitazione per entrambe quelle materie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Carlo Ferraris per svolgere la sua proposta di emendamento.

FERRARIS CARLO. Non ho nulla da aggiungere a quello che a questo proposito già dissi nella discussione generale. Allora tanto l'onorevole ministro, quanto l'Ufficio centrale, mi sembra abbiano dichiarato che avrebbero accettato la mia proposta di aggiunta. Così stando le cose, risparmio al Senato un nuovo, per quanto breve, discorso.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro e all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se concordano nella proposta di aggiunta dell'onorevole senatore Ferraris.

BERENINI, *ministro della pubblica istruzione*. L'accetto.

FOÀ, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale vi è favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero.

DI PRAMPERO. La prima volta che fu introdotto l'insegnamento dell'agraria nelle scuole magistrali, ciò fu fatto per insistenza dell'associazione agraria friulana. Allora sono state nominate delle maestre che avevano delle patenti, e che hanno fatto lodevolmente il loro insegnamento nelle scuole di Udine. Ora io non vorrei che fosse tolta a queste maestre la facoltà di essere chiamate all'insegnamento della agraria quando possa occorrere, tanto più che, se non erro, si tratta di tre sole maestre. Proporrei perciò che alla fine dell'articolo in discussione fosse fatta la seguente aggiunta: « Sono pure ammesse all'insegnamento le maestre provenienti dalla speciale scuola agraria di Udine ».

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. La questione che è stata prospettata dal nostro illustre collega senatore Di Prampero è già stata implicitamente risolta dal modo col quale noi abbiamo concluso sull'insegnamento dell'agraria, inquantochè qui si è affermato che saranno chiamati ad insegnare l'agraria i professori di cattedre ambulanti, i professori delle scuole di agraria più vicine, e tutti coloro che per titoli a cariche occupate, dimostreranno la capacità all'insegnamento predetto. Abbiamo adottata questa disposizione che comprende soprattutto due elementi, e cioè: le insegnanti antiche della scuola agraria di

Udine, le quali ora, come profughe, insegnano le scienze naturali nelle nostre scuole normali, e coloro che insegnano attualmente l'agraria negli istituti tecnici. Dovendo essere molti gli incaricati di questo insegnamento, vi abbiamo compreso elementi fra i quali sono certamente a considerare anche le insegnanti che provengono dalla scuola di agraria di Udine.

BERENINI, *ministro della pubblica istruzione*. Sì, certamente, sono comprese anch'esse.

FOÀ, *relatore*. Così stando le cose, noi possiamo accettare come raccomandazione la proposta del senatore Di Prampero, assicurandolo che le insegnanti di cui egli si è preoccupato saranno anch'esse certamente considerate per gli incarichi da conferire nell'insegnamento dell'agraria.

DI PRAMPERO. Quando l'onorevole ministro prende atto come raccomandazione della mia proposta, io mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo con la proposta di aggiunta del senatore Carlo Ferraris.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

Con decreto Reale promosso dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro sarà stabilito per l'anno scolastico 1918-1919 il numero complessivo delle cattedre di ruolo degli istituti magistrali, in relazione al raggruppamento di cattedre stabilito nell'annessa tabella C e secondo le norme dell'articolo 10 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

(Approvato).

Art. 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora metto ai voti le tabelle annesse alla relazione dell'ufficio centrale colle modificazioni dell'Ufficio stesso.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

Sono approvate.

FOÀ, *relatore*. Chiediamo facoltà al Senato di coordinare gli emendamenti e le tabelle e di riferirne nella seduta di domani, prima della votazione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rinvieremo a domani la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge dopo il coordinamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, relativo alla proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione fondo pensioni e sussidi, per il personale delle Ferrovie dello Stato » (N. 388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, relativo alla proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione fondo pensioni e sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, col quale fu prorogato al 31 dicembre 1915 il termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per il compimento dei lavori della Commissione incaricata della compilazione del bilancio tecnico della gestione « Fondo pensione e sussidi » di cui all'articolo 1° della legge 9 luglio 1908, n. 418, e della determinazione del disavanzo tecnico di tale gestione alla data 1° luglio 1914.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Mi duole non sia presente il Presidente del Consiglio, perchè avrei desiderato rivolgermi personalmente a lui, non tanto come Presidente del Consiglio, ma come insigne maestro di diritto pubblico: ad ogni modo quel che dico posso dirlo a tutto il Governo, perchè si riferisce alla serietà e dignità del lavoro legislativo.

Noi abbiamo qui, al numero uno dell'ordine del giorno, la conversione in legge di un decreto che proroga i termini di una Commissione, la quale ha compiuto il suo lavoro da oltre un anno ed ha presentata la sua relazione in marzo del 1917. E anzi una conversione identica per la stessa Commissione è iscritta al numero due dell'ordine del giorno, e casi come questi se ne ripetono diversi nel nostro ordine del giorno, ossia di conversioni in legge di decreti che hanno completamente esaurito il loro effetto.

Ora domando se contribuisce alla serietà e dignità del lavoro legislativo il costringere per ciascuno di tali provvedimenti la Camera dei deputati a nominare una Commissione, la quale deve presentare una relazione; e poi la Camera deve fare una votazione, ed il progetto della Camera viene al Senato e qui deve ripetersi la stessa procedura, costituire l'Ufficio centrale e presentare relazione e fare una votazione.

A me sembra che si potrebbe escogitare un sistema assai più semplice: si potrebbe fare un elenco di quei decreti i quali hanno esaurito completamente il loro effetto e approvare questo elenco, mettendo in appendice anche i decreti, con un disegno di legge che ne proponga la conversione in legge e così si farebbe un lavoro unico e non si seguirebbe tutta questa procedura che mi pare non adeguata alla natura dei provvedimenti.

Io non faccio alcuna proposta formale, ma raccomando la osservazione all'attenzione del Governo perchè trovi il modo di rendere più semplice e più decorosa quella conversione in legge di decreti che hanno esaurito il loro effetto.

SACCHI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'inconveniente rilevato dall'onorevole senatore Ferraris Carlo, me lo permetta, non è che di mera apparenza. Intanto non dipende da colpa di nessuno, è una necessità delle cose. Si tratta di decreti che devono essere convertiti in legge. Quando questi decreti sono fatti, è obbligo del Governo che li fa di presentarli al Parlamento per la loro conversione in legge; il seguire poi il loro corso nelle due Camere non è più nella responsabilità del Governo che li ha presentati, esso ha adem-

più al suo dovere presentandoli al Parlamento per la conversione in legge.

Il senatore Ferraris ha osservato che molti decreti giungono in discussione quando è già esaurito il loro compito. Ma non per questo è cessata la ragione del loro esame da parte del Parlamento, poichè trattasi pur sempre della convalidazione del decreto; cioè il decreto-legge per la sua natura come si è venuto formando nella consuetudine costituzionale in tanto ha forza obbligatoria in quanto deve essere presentato al Parlamento per sua conversione in legge.

Il decreto-legge reca in sé una presunta approvazione del Parlamento; nè importa che lo esame possa avvenire quando la materia del decreto sia esaurita, perchè rimane sempre l'esame efficace agli effetti della responsabilità del Governo.

È un atto di convalida, e se si considera sotto questo aspetto, cioè se il Parlamento approva o non approva l'atto legislativo compiuto dal Governo, più non importa la questione del tempo in cui ha servito l'atto legislativo per la sua applicazione.

L'onorevole Ferraris Carlo ha dimostrato il desiderio che se l'esame del Parlamento sia ritardato, abbiansi a seguire altre forme: sarà questione da vedersi, non si può prescindere dalla necessità che il decreto-legge sia sottoposto alla conversione in legge; che porta la conseguenza dell'esame del Parlamento per la sua approvazione o disapprovazione, e ciò può venire dopo che il decreto-legge ha già esaurito il suo compito.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Debbo essermi male espresso, perchè l'onorevole ministro non ha compreso i limiti della mia osservazione. Io parlai di quei decreti da convertirsi in legge, che hanno esaurito completamente il loro effetto, di quei decreti che non possono dare luogo a discussioni parlamentari.

Come vuole che noi, ad esempio, veniamo a negare la proroga dei termini assegnati ad una Commissione, quando viene deliberata dal Parlamento la convalidazione del decreto dopo che detta Commissione ha esaurito il suo lavoro?

Noi non possiamo che ratificare la disposizione presa.

Mi parrebbe opportuno che almeno venissero autorizzati il Presidente della Camera e del Senato a compilare degli elenchi, per dar luogo ad un'approvazione complessiva di quei decreti.

SACCHI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io ho detto questo, che, come esame di responsabilità si è sempre a tempo a pronunciare un giudizio che sia o non favorevole all'atto compiuto, per lo meno agli effetti della responsabilità del Governo.

Quanto poi al procedimento in ciascuna delle due Camere per portare in discussione le convalidazioni di decreti, è affare interno di ciascuna Camera e potrà eventualmente il senatore Ferraris far proposte per il regolamento del Senato; ma come questione di atto legislativo non si può dubitare che il decreto-legge in tanto è ammissibile in quanto si presenta al Parlamento per la sua conversione in legge.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato di parlare, non già perchè la discussione presente possa avere importanza decisiva, ma perchè in essa si è toccato un punto relativo al retto andamento delle operazioni legislative, che a me pare debba definirsi in modo da evitare ogni errore, almeno nell'animo nostro.

Non sono punto d'accordo col mio carissimo collega Carlo Ferraris. Ritengo anzi vizioso il sistema di unire parecchi decreti-legge in un sol testo di approvazione legale; perchè in tal caso la votazione a scrutinio segreto essendo unica, il Parlamento viene a trovarsi in una posizione veramente difficile. Supponiamo che si tratti di dieci decreti che si facciano approvare in blocco; se io ne volessi approvare otto e non gli altri due, in qual modo potrò regolare il mio voto alle urne? Se voto contro la legge di approvazione, respingo anche i decreti che vorrei approvare. È dunque più corretto di far ratificare ogni decreto separatamente, affinchè il voto del Parlamento sia schietto e chiaro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-18 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1918

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge
 « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione " Fondo pensione e sussidi " per il personale delle ferrovie dello Stato » (N. 401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione " Fondo pensioni e sussidi " per il personale delle ferrovie dello Stato ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, col quale fu ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 1916, il termine assegnato dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per il compimento dei lavori della Commissione incaricata di compilare il bilancio tecnico del « Fondo pensioni e sussidi » di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e di determinare il disavanzo tecnico di tale gestione alla data del 1° luglio 1914.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1435, relativo alla proroga al 30 giugno 1915 delle disposizioni del Regio decreto 1° settembre 1914, n. 920, concernente l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia » (N. 354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicem-

bre 1914, n. 1435, relativo alla proroga al 30 giugno 1915 delle disposizioni del Regio decreto 1° settembre 1914, n. 920, concernente l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 24 dicembre 1914, n. 1435, concernente la proroga sino al 30 giugno 1915 delle disposizioni contenute nel decreto Reale 1° settembre 1914, n. 920, intese a facilitare l'appalto e l'esecuzione di lavori per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, a sollievo della disoccupazione operaia.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916 » (N. 389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916.

Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge dei decreti: a) N. 1026 del 22 settembre 1914, col quale sono concesse, per l'esercizio finanziario 1914-15, nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia; b) N. 1244 del 1° novembre 1914, per costruzioni ferroviarie a cura diretta dello Stato; c) N. 1245 del 22 ottobre 1914, per nuova autorizzazione di spesa in aumento di quella stabilita per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio del 1906 » (N. 409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti: a) N. 1026 del 22 settembre 1914, col quale sono concesse, per l'esercizio finanziario 1914-15, nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia; b) N. 1244 del 1° novembre 1914, per costruzioni ferroviarie a cura diretta dello Stato; c) N. 1245 del 22 ottobre 1914, per nuova autorizzazione di spesa in aumento di quella stabilita per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio del 1906 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

1° il decreto Reale 22 settembre 1914, n. 1026, col quale sono concesse, per l'esercizio finanziario 1914-15, nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia;

2° il decreto Reale 1° novembre 1914, numero 1244, per la costruzione di ferrovie a cura diretta dello Stato;

3° il decreto Reale 22 ottobre 1914, n. 1245, per nuova autorizzazione di spesa in aumento a quella stabilita per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio del 1906.

Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autoriz-

zazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane » (N. 410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, portante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane.

Il termine di cui all'art. 6 del detto decreto è prorogato fino al 30 giugno 1916.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato e scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, che determina i Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, lettera i) e all'art. 5 decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane » (N. 412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097 che determina i comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, lettera i), e all'art. 5 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, che determina i comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1°, lettera i) e all'art. 5 del de-

creto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, resante autorizzazione di spese per l'esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane.

Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1213, contenente provvedimenti relativi ai residui disponibili della somma di lire 65,000, concessa al comune di Acerenza con la legge 7 luglio 1901, n. 325 » (N. 411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1213, contenente provvedimenti relativi ai residui disponibili della somma di lire 65,000, concessa al comune di Acerenza con la legge 7 luglio 1901, n. 325.

Ne do lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1213, contenente provvedimenti relativi ai residui disponibili della somma di lire 65,000 concessa al comune di Acerenza, con la legge 7 luglio 1901, n. 325.

Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° novembre 1916, n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare l'esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del 10 per cento alle lotterie debitamente autorizzate, aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra » (N. 384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° novembre 1916, n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare l'esenzione dalla tassa di bollo e

dalla tassa del 10 per cento alle lotterie debitamente autorizzate, aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 1° novembre 1916, n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare l'esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del 10 per cento alle lotterie debitamente autorizzate, aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra.

Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per lo svolgimento della interpellanza del senatore Ferrero di Cambiano ed altri al ministro del tesoro.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Avendo l'onorevole ministro del tesoro acconsentito che la nostra interpellanza si possa svolgere domani, io pregherei l'onorevole Presidente di volerla fissare all'ordine del giorno, attendendo dal Governo l'assenso.

DARI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *ministro dei lavori pubblici*. Il ministro del tesoro mi ha incaricato di dire ai senatori interpellanti e al Senato che è a loro piena disposizione per questa interpellanza, quindi può anche essere posta all'ordine del giorno di domani.

FERRERO DI CAMBIANO. Ringraziamo il ministro del tesoro e il ministro Dari, e se il Presidente consente, e consente il Senato, potrà essere fissato per domani lo svolgimento di questa interpellanza sui provvedimenti a favore dei pensionati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Proroga per la XXIV Legislatura del termine stabilito dall'art. 42 dello Statuto del Regno (N. 431).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Riforma della scuola normale (N. 8-bis-A).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, relativo alla proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione fondo pensioni e sussidi, per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 388);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione « Fondo pensione e sussidi » per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 401);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1435, relativo alla proroga al 30 giugno 1915 delle disposizioni del Regio decreto 1° settembre 1914, n. 920, concernente l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia (N. 354);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916 (N. 389).

Conversione in legge dei decreti: a) numero 1026 del 22 settembre 1914 col quale sono concesse, per l'esercizio finanziario 1914-15 nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia; b) n. 1244 del 1° novembre 1914 per costruzioni ferroviarie a cura diretta dello Stato; c) n. 1245 del 22 ottobre 1914 per nuova autorizzazione di spesa in aumento di quella stabilita per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio del 1906 (n. 409);

Conversione in legge del decreto luogote-

nenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane (n. 410);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, che determina i comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, lettera i) e all'art. 5 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane (n. 412);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1213, contenente provvedimenti relativi ai residui disponibili della somma di lire 65,000, concessa al comune di Acerenza con la legge 7 luglio 1901, n. 325 (n. 411);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° novembre 1916 n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare l'esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del 10 per cento alle lotterie debitamente autorizzate, aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra (n. 384);

IV. Interpellanza dei senatori Ferrero di Cambiano, Garofalo, Ruffini e Ferraris Maggiorino al Presidente del Consiglio ed al ministro del tesoro per sollecitare dal Governo a favore dei pensionati dello Stato provvedimenti analoghi a quelli presi per l'aumento degli stipendi agl' impiegati.

V. Discussione del seguente disegno di legge

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664 concernente le derivazioni di acque pubbliche. - Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale si proroga al 1° febbraio 1917 il termine dell'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. - Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti degli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche (nn. 316, 327 e 416);

Autorizzazione a stipulare col comune di

Torino una convenzione per la sistemazione degli uffici giudiziari in quella città (n. 419);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo alla costituzione ed erezione in ente morale dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » di soccorso agli insegnanti delle scuole medie ed alle loro famiglie (n. 426).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Risposta scritta ad interrogazione.

SCARAMELLA MANETTI. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere da quali criteri parta la Commissione per la requisizione dei bovini nella provincia di Roma, che non tiene nessun conto delle vacche lattifere e gravide, distruggendo a poco a poco la produzione del latte, con grave danno dei feriti, ammalati e di tutta la popolazione della capitale ».

RISPOSTA. — « È noto che l'acquisto dei bovini per l'approvvigionamento dell'esercito viene effettuato col sistema dell'incetta metodica e perequata, a mezzo di Commissioni provinciali miste, nelle quali sono in prevalenza (due su tre) i membri civili, rappresentanti gli interessi agricoli e commerciali.

« Il sistema è basato sulla equa ripartizione fra le varie provincie, e in ogni provincia fra i singoli possessori di bestiame, del numero dei bovini che debbono essere acquistati, e viene attuato mediante prelevamenti successivi di un decimo del bestiame esistente nelle singole zone.

« Ne deriva che ciascun agricoltore deve contribuire all'incetta in proporzione dei bovini che possiede. Malgrado ciò non si è mancato di usare, nei limiti del possibile, tutti quegli accorgimenti che si reputano necessari per una efficace tutela del patrimonio zootecnico nazionale.

« A tale scopo, fin dall'inizio dell'incetta, vennero date disposizioni alle Commissioni affinché fossero risparmiati i bovini riproduttori di pregio speciale, i buoi da lavoro senza tare dai cinque agli otto anni di età, le vacche da latte di elevata produzione, nonché i piccoli allevamenti.

« Queste razionali provvidenze le Commissioni poterono attuare, con buoni risultati, nei primi due anni d'incetta.

« Successivamente, per l'accentuarsi dello squilibrio fra produzione e consumo, alcune di queste benefiche provvidenze dovettero essere abbandonate, perchè riusciva impossibile assicurare la regolarità dell'importante servizio, escludendo dall'incetta, le categorie di bovini innanzi menzionate. D'altra parte tali esclusioni non facevano che gravare di un onere assai maggiore di quello dovuto gli agricoltori che possedevano bestiame di altre categorie, provocando vive e non del tutto ingiustificate proteste.

« Considerate le attuali condizioni della produzione zootecnica nazionale, e tenuto presente che l'incetta costituisce oggi, per vari motivi, un onere per gli agricoltori, si ravvisa la necessità che tutti gli agricoltori conservino l'obbligo di contribuire al rifornimento dell'esercito in proporzione del bestiame che posseggono.

« Nessuno disconosce che sarebbe cosa opportunissima escludere dall'incetta tutte le vacche lattifere; ma sarebbe cosa più opportuna ancora di escludere tutti i buoi da lavoro, oggi più che mai indispensabili per la lavorazione delle terre; le femmine da riproduzione, che debbono assicurare l'allevamento; i giovani bovini che necessitano per il ripopolamento delle stalle. Ma escludendo dall'incetta tutti gli animali che sarebbe opportuno di conservare, in qual modo si approvvigionerebbe l'esercito e la popolazione civile?

« Per quanto, quindi, si vogliano risparmiare le categorie di bovini più indispensabili (e può essere data assicurazione che ad esse si ricorre e si ricorrerà solo nei casi di estrema ed assoluta necessità) non è possibile stabilire, per ora, la esclusione dell'incetta delle vacche da latte.

« Se mai un trattamento speciale dovesse essere usato, bisognerebbe tenere anzitutto presenti i buoi da lavoro. In proposito, anzi, pendono trattative col Ministero d'agricoltura.

Nè vale dire che potrebbe usarsi un riguardo soltanto alla provincia di Roma, per quanto concerne le vacche da latte. La eccezione, infatti, sarebbe facilmente invocata dalle altre provincie, che si trovano in condizioni quasi identiche.

È necessario, pertanto che anche i possessori di bestiame lattifero si pongano in grado di contribuire all'incetta. Ed essi possono farlo,

senza maggior sacrificio degli altri, cedendo alle Commissioni i soggetti di scarto, nonché i vitelloni appositamente allevati. In tal modo potranno risparmiare le vacche, con beneficio loro e del paese.

Per quanto concerne le vacche gravide occorre distinguere. Il Ministero della guerra, infatti, ha impartito tassative e severe disposizioni, che vengono osservate dalle Commissioni, affinché le vacche oltre il quinto mese di gravidanza siano escluse dall'incetta. Si è posto il limite del quinto mese appunto perchè solo a datare da tale epoca la gravidanza è praticamente riconoscibile, all'esame esterno, al momento dell'incetta.

Qualora si volessero escludere anche quelle nelle quali la gestazione è all'inizio, in base a

dichiarazione del possessore, bisognerebbe non incettare neppure una vacca ed una giovenca. Ed allora si ricadrebbe nell'inconveniente al quale si è innanzi accennato, e si dovrebbe ricorrere all'incetta dei soli maschi, soprattutto dei buoi da lavoro. Il danno sarebbe molto maggiore. Ai criteri innanzi indicati, che rispondono ad equità, si sono attenute le Commissioni d'incetta, compresa quella di Roma.

« Il Ministro
ZUPELLI »

Licenziato per la stampa il 7 maggio 1918 (ore 20).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.